

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1374

Approvazione Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, di concerto con il vice-Presidente dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici, Avv. Silvia Piemonte, nonché dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, dott. Nicola Paladino, e confermata dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali. Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese e dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, dott. Roberto Venneri, anche in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Il D.L n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che ha rafforzato la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, prevedendo, tra l'altro (art. 1 e 6) che “Il Presidente della Regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno”.

L'art. 6 della Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2011 attribuisce all'OIV il compito di monitorare il sistema di valutazione e quello dei controlli interni elaborando allo scopo una relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale.

La Regione prevede al suo interno diverse forme e livelli di controllo i quali, tuttavia, necessitano di essere messi a sistema per evitare inutili duplicazioni e perché soprattutto vi sia un potenziamento dei controlli interni con superamento di una visione frammentaria e burocratica, secondo una logica di mero adempimento.

Occorre inoltre che vengano valorizzate, in un'ottica sistemica, le molteplici funzioni di controllo interno attivate per fini diversi e in base a diverse disposizioni normative, nazionali e regionali, onde prevenire quanto più possibile forme di illegittimità nell'azione amministrativa e individuare in una visione costruttiva e strategica soluzioni organizzative che consentano, di volta in volta, di superare eventuali criticità rilevate in sede di controllo interno.

Sono state così predisposte dalle strutture proponenti le allegate Linee guida sul sistema dei controlli interni, le quali oltre a mettere a sistema le diverse forme di controllo interno, già esistenti e attuate a livello regionale, individuano anche le modalità per assicurare il controllo successivo di regolarità amministrativa

Tanto premesso si propone di approvare l'allegato documento, denominato Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, costituente parte integrante del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. N.118/2011 E S. M. I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, di concerto con il Vice - Presidente, sulla base delle risultanze Istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della LR. 7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

– Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice - Presidente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente Sezione Affari Istituzionali e giuridici, dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA:

- Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- Di approvare il documento ad oggetto Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
- Di trasmettere, a cura del Segretariato generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e ai soggetti ad essi equiparati perchè ne diano la massima diffusione tra i Dirigenti delle strutture cui sono preposti;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 6, lett. a) della l.r. n.13/94, e sul sito della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché nella rete interna affinché sia data la massima pubblicità tra i dipendenti regionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



ALL. A) Linee guida sul
“SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE PUGLIA”

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto e finalità	3
Art. 2 Ambito di applicazione	4
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Articolazione del sistema dei controlli interni.....	5
Art. 5 Verifiche sugli atti normativi.....	5
TITOLO II CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO.....	6
Art. 6 Controllo preventivo di regolarità amministrativa	6
Art. 7 Controlli di regolarità contabile	8
Art. 8 Controlli sulle gestioni dei cassieri economi.....	10
Art. 9 Controlli per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo	11
Art. 10 Controlli successivi di primo livello.....	12
Art. 11 Controlli sulla qualità dei servizi	12
TITOLO III CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO.....	13
Art. 12 Controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo.....	13
Art. 13 Controllo di gestione.....	13
Art. 14 Attività propedeutica al controllo di gestione	14
Art. 15 Controllo Strategico	15
Art. 16 Attività propedeutica al controllo strategico.....	16
Art. 17 Ciclo della performance	16
Art. 18 Controllo successivo di regolarità amministrativa di secondo livello.....	16
Art. 19 Articolazione del controllo successivo di regolarità amministrativa	17
Art. 20 Gestione di rischi specifici.....	19
Art. 21 Controllo sugli enti pubblici e privati controllati e partecipati dalla Regione	19
Art. 22 Controlli ispettivi in materia sanitaria	20
TITOLO III CONTROLLI DI TERZO LIVELLO	20





Art. 23 La funzione di monitoraggio dell'organismo indipendente di valutazione	20
Art. 24 Il collegio dei revisori	21
Art. 25 Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.....	21
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	22
Art. 26 Raccordo con le strutture del consiglio regionale	22
Art. 27 Relazione di fine legislatura del Presidente della Regione	22





TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti linee guida, redatte in conformità ai principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa cui si ispira l'intero apparato regionale, sono ricognitive del "sistema dei controlli interni della Regione Puglia" e forniscono indicazioni omogenee alle strutture amministrative preposte allo svolgimento delle attività di verifica.
2. Il "sistema dei controlli interni della Regione Puglia", è finalizzato a:
 - a. assicurare la trasparenza, la legittimità, la regolarità e la correttezza, anche contabile, dell'azione amministrativa;
 - b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - c. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare il rapporto tra spesa e risultati e tra costi e benefici;
 - d. prevenire fenomeni di illegalità, corruzione o mera irregolarità o mala amministrazione;
 - e. valutare la prestazione organizzativa delle strutture (c.d. performance organizzativa);
 - f. acquisire elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale;
 - g. assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose e per il finanziamento del terrorismo, in una logica di sempre maggiore diffusione, nella cultura amministrativa dell'Ente, dei metodi di prevenzione dei rischi di reato e di cattiva amministrazione;
 - h. vigilare sugli Enti, di diritto pubblico e privato, controllati o partecipati dalla Regione.





Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano:
 - a. alle strutture della Giunta regionale, fermo restando, per quanto riguarda le strutture del Consiglio regionale, quanto previsto al successivo art. 26;
 - b. alle Agenzie regionali, agli Enti di diritto pubblico e privato, controllati e partecipati dalla Regione, nei limiti degli espressi rinvii contenuti nelle presenti Linee guida.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente atto, si definiscono:
 - a. "atti finali": i provvedimenti, nonché gli accordi o gli atti di natura privatistica che sono adottati a conclusione di un procedimento o con i quali comunque l'Amministrazione manifesta la propria volontà, a prescindere dalla forma giuridica che assumono (determinazioni dirigenziali, deliberazioni dell'organo politico, decreti del Presidente, ...), nonché gli atti di Programmazione. Pianificazione o di indirizzo, comunque denominati.
 - b. "procedimenti": i procedimenti amministrativi, disciplinati ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", o dalla specifica normativa pubblicistica di settore, nonché le procedure poste in essere dall'Amministrazione per l'adozione di atti di Programmazione, Pianificazione o di indirizzo comunque denominati;
 - c. "controllo preventivo": il controllo che condiziona l'efficacia dell'atto adottato;
 - d. "controllo concomitante": il controllo che si svolge contemporaneamente all'esercizio della funzione amministrativa;
 - e. "controllo successivo": il controllo conseguente all'esito dell'esercizio della funzione amministrativa che avviene dopo che l'atto finale è stato adottato ed è divenuto efficace o dopo che, più in generale, la funzione di amministrazione attiva è stata esercitata;
 - f. "dirigenti": ove non meglio specificato, con tale termine si comprendono sia i livelli apicali della dirigenza (direttori di Dipartimento ed equiparati) che i Dirigenti di Sezioni o di Servizi o di altre strutture dirigenziali comunque denominate.





Art. 4

Articolazione del sistema dei controlli interni

1. Gli schemi di disegni di legge e di regolamenti, sottoposti all'esame della Giunta regionale, sono corredati, a pena di irricevibilità, da una relazione tecnica/illustrativa redatta dall'Assessorato proponente, la quale riporta gli obiettivi che si intendono perseguire con le norme proposte, la quantificazione degli oneri e le relative modalità di computo, nonché la copertura finanziaria.
2. Sugli schemi di disegni di legge e di regolamento regionali l'attività di verifica e monitoraggio è svolta secondo le disposizioni di cui alla Legge regionale 2 novembre 2011 n. 29.
3. Il sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa è articolato su tre diversi livelli:
 - a. al primo livello appartengono i controlli che sono svolti dalla medesima struttura amministrativa competente ad adottare l'atto finale o a predisporre la proposta di atto da adottarsi da parte dell'organo politico o, ancora, svolti dalla struttura competente per materia ad adottare atti endoprocedimentali (es.: pareri, visti, autorizzazioni,...) necessari per l'adozione e l'efficacia dell'atto finale. Tali controlli investono anche la fase successiva dell'esecuzione degli atti adottati;
 - b. al secondo livello sono riconducibili tutti i controlli effettuati, periodicamente o in casi straordinari, da strutture o organismi diversi da quelli che esercitano l'attività di amministrazione attiva oggetto del controllo. Essi sono finalizzati principalmente ad una verifica della gestione complessiva;
 - c. al terzo livello è collocata la funzione di verifica del corretto funzionamento dell'intero sistema dei controlli interni.

Art. 5

Verifiche sugli atti normativi

1. La legge regionale n. 29/2011 e i relativi Regolativi attuativi disciplinano le modalità di predisposizione dell'Analisi tecnico-normativa sul testo (ATN), dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della successiva Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), nonché delle clausole valutative, istituiti tutti finalizzati alla valutazione preventiva e successiva del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi.
2. Nel caso in cui lo schema di disegno di legge comporti nuove o maggiori spese, ovvero riduzioni di gettito di entrate, l'Assessorato proponente redige altresì apposito referato





tecnico che, riprendendo la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione come effettuata con la relazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, individua la relativa copertura finanziaria. Il referto tecnico è vistato dalla Struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria. In caso di assenza di oneri il referto tecnico non viene redatto e di tale evenienza si dà specifica attestazione nell'ambito della precitata relazione tecnica/illustrativa di cui al precedente articolo 4, comma 1.

3. Il visto di Ragioneria di cui al comma 2, da rilasciarsi entro dieci giorni dalla data di ricevimento del referto tecnico, costituisce elemento essenziale per la prosecuzione dell'iter approvativo dello schema di disegno di legge.
4. La Sezione Supporto legislativo, o la Struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo della Regione, assicura lo svolgimento degli adempimenti di cui al comma 1.

TITOLO II

CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO

Art. 6

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai principi di legalità, efficacia, efficienza e buona amministrazione.
2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si articola in:
 - a. un "controllo di legittimità", relativo ai profili elencati alle lettere da a) a e) del comma 3;
 - b. un "controllo di merito e di conformità", relativamente al profilo di cui alla lettera f) del comma 3.
3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato verificando:
 - a. imputabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;





- b. conformità della proposta di atto alla normativa (europea, nazionale e regionale) generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
 - c. assenza di vizi di validità, che possono determinare nullità o annullabilità dell'atto finale;
 - d. adeguatezza della motivazione;
 - e. coerenza logica tra le varie parti della proposta di atto;
 - f. opportunità, convenienza e coerenza dell'atto con gli indirizzi strategici e operativi della Regione, a meno che non si tratti di atto vincolato.
4. Il responsabile del procedimento, se non coincidente con il dirigente competente all'adozione dell'atto finale, presenta, a conclusione dell'istruttoria, una proposta di atto accompagnata da dichiarazione attestante la legittimità, la correttezza e la conformità a legge della procedura istruttoria e della proposta di atto, ai sensi di quanto previsto al comma 3, lettere da a) a e).
 5. Quanto previsto al comma precedente si applica anche nei casi in cui il responsabile del procedimento appartenga a struttura diversa da quella del dirigente che adotta l'atto finale.
 6. Il dirigente che adotta l'atto finale verifica la regolarità amministrativa dello stesso e della relativa procedura istruttoria, con riferimento ai profili indicati sopra alle lettere da a) a f) del comma 3.
 7. Le attestazioni sulla regolarità amministrativa dell'istruttoria e dell'atto finale, con riferimento ai profili indicati sopra alle lettere da a) a f) del comma 3, sono espressi da più soggetti, in caso di materia intersettoriale.
 8. In base al modello organizzativo della Regione, nelle materie di competenza, i Direttori e le figure equiparate, nonché i Dirigenti di Sezione formulano proposte agli organi politici; le proposte di deliberazione da presentare alla Giunta regionale sono sottoscritte dai responsabili della struttura amministrativa proponente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi del comma 3, lett. da a) ad e).
 9. Nel caso in cui la proposta di deliberazione sia di competenza del Dirigente di Sezione, il Direttore di Dipartimento, o le figure equiparate, esprimono, ove necessario, osservazioni ai sensi dell'art. 18, comma 1 del DPGR n. 443 del 2015 ss.mm.ii.
 10. La struttura del Segretariato della Giunta regionale assicura, altresì, il controllo di legittimità di secondo livello su tutte le proposte di deliberazione di Giunta, nei limiti delle informazioni e dei dati rinvenibili dalla proposta predisposta dalla struttura amministrativa competente per materia.





Art. 7 Controlli di regolarità contabile

1. Per i controlli di regolarità contabile, estesi a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria, trova applicazione la disciplina di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.
2. In particolare, per gli atti che comportano l'assunzione di impegni, i dirigenti competenti ad adottare l'atto verificano:
 - a. la legittimità e la congruità della spesa;
 - b. il rispetto degli obiettivi dei programmi regionali;
 - c. la completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
 - d. la corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
 - e. la corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
 - f. la contestuale verifica dell'accertamento dell'entrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata.
3. L'atto del dirigente che comporta impegni di spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Ragioneria per la registrazione contabile e diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.
4. Il visto della Ragioneria è reso in forma scritta, datato e sottoscritto.
5. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente motivato.
6. Con l'atto di liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l'atto di liquidazione verifica:
 - a. le condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto e agli eventuali atti successivi all'impegno medesimo;
 - b. la corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
 - c. l'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
 - d. l'accertamento della disponibilità di cassa;
 - e. il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 34 della L.r. n. 28/2001;





- f. la completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
 - g. la corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa.
7. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso alla Ragioneria, che esegue il controllo contabile dell'atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità della spesa, verificando:
- a. la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare l'impegno stesso;
 - b. la disponibilità dello stanziamento di cassa;
 - c. l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;
 - d. la conformità rispetto all'impegno di spesa.
8. Il mandato di pagamento è emesso dalla Ragioneria previa verifica della sussistenza dell'impegno e della liquidazione e che la spesa sia correttamente imputata al conto della competenza o dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al Tesoriere.
9. La Ragioneria effettua successive verifiche in ordine al rispetto e al mantenimento degli equilibri di bilancio.
10. I controlli contabili sugli atti di accertamento delle entrate, adottati dalla struttura regionale cui è affidata la responsabilità del pertinente capitolo di bilancio, sono esercitati dalla Sezione Bilancio e Ragioneria.
11. Il controllo preventivo di regolarità contabile esercitato sugli atti di accertamento delle entrate si sostanzia nella verifica, eseguita sulla base di idonea documentazione, di:
- a. corretta imputazione sul capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei Conti Integrato;
 - b. sussistenza degli elementi costitutivi per la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti;
 - c. conformità ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.
12. Alla Struttura competente per il Bilancio e la Ragioneria spetta il controllo contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto variazioni di bilancio.
13. Il controllo si esercita attraverso l'espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari. Il visto non è necessario quando l'atto sia predisposto dalla stessa Struttura competente per il Bilancio e la Ragioneria, in quanto il controllo





preventivo di regolarità contabile è in tal caso assorbito dal controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Art. 8

Controlli sulle gestioni dei cassieri economi

1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento delle strutture regionali, sono attribuiti agli economi regionali fondi per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento.
2. Il servizio di cassa economale è svolto da una cassa centrale e da casse economali periferiche nell'ambito degli accreditamenti disposti dalla Giunta regionale.
3. La struttura dirigenziale competente per l'Economato esercita un controllo, in forma preventiva, condizionandone l'adozione e le disposizioni contabili gestionali sui:
 - a. rendiconti dei pagamenti eseguiti dalla Cassa Economale Centrale finalizzati all'approvazione delle risultanze ed al ripristino in termini contabili/finanziari dell'entità del fondo economale annuale assegnato alla stessa con delibera della Giunta Regionale;
 - b. rendiconti dei pagamenti eseguiti dai Cassieri Economisti periferici, a cadenza trimestrale, sui fondi assegnati con determinazione del dirigente competente attribuiti quale quota parte del fondo economale centrale a loro assegnato.
4. Il controllo è finalizzato anche ad eseguire la registrazione contabile nei capitoli del bilancio relativi alle spese eseguite attraverso la predisposizione dei provvedimenti amministrativi con i quali si procede alla sola prenotazione della spesa.
5. Il dirigente della Struttura competente per l'Economato approva il conto giudiziale che viene reso dal solo Cassiere economo centrale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento o comunque dalla cessazione della gestione. Il controllo, che si sostanzia nella verifica amministrativo-contabile sull'accertamento della corrispondenza tra le risultanze del Conto giudiziale con le scritture contabili dell'Ente, si esercita sulla documentazione contabile trasmessa dal Cassiere economo che evidenzia i pagamenti (transazioni finanziarie) eseguiti nel periodo di riferimento. Il conto così come approvato a termini del presente comma viene quindi inviato alla struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria.
6. Entro i termini di approvazione in Giunta del rendiconto generale della Regione, la Giunta regionale, previa istruttoria della struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria e previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, procede alla relativa parifica. Entro successivi trenta giorni la struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria





procede al deposito del conto giudiziale parificato presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Controlli per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

1. In attuazione dell'art. 10 D.lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, la Regione, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di sicurezza finanziaria, adotta procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione delle strutture regionali al rischio ivi contemplato e indica le misure necessarie a mitigarlo con riferimento ai seguenti procedimenti o procedure:
 - a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le strutture amministrative regionali responsabili dei procedimenti di cui al precedente comma 1 comunicano alla Sezione Bilancio e Ragioneria i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza. La predetta Sezione Bilancio e Ragioneria trasmette le predette segnalazioni alla UIF. La Sezione Bilancio e Ragioneria può adottare circolari interne per la definizione delle modalità organizzative finalizzate alla acquisizione delle segnalazioni da parte delle strutture amministrative regionali.
3. La Sezione Personale ed Organizzazione, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, adotta misure idonee ad assicurare, in favore dei dipendenti regionali, adeguata e specifica formazione per l'individuazione delle fattispecie che debbono essere comunicate ai sensi del presente articolo.





Art. 10
Controlli successivi di primo livello.

1. Ciascuna struttura regionale assicura lo svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio sulla esatta esecuzione degli atti, dalla stessa adottati o predisposti, da parte dei destinatari e adotta, in caso di esito negativo del controllo, gli opportuni provvedimenti.
2. La Regione Puglia assicura, in particolare, lo svolgimento delle funzioni di controllo e monitoraggio previste dal Regolamento UE n. 1303 del 2013 (per la Programmazione dei Fondi 2014-2020) attraverso l'organizzazione del "Sistema di Gestione e Controllo" (SiGeCo) per ciascuno dei Programmi operativi di utilizzo di risorse dei Fondi europei.
3. Il "SiGeCo" disciplina le modalità di svolgimento dei controlli di primo livello da parte dell'Autorità di Gestione.
4. Per i Programmi operativi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA, come disciplinato dal Regolamento UE n. 1305/2013), l'Organismo Pagatore è sottoposto a controlli di un soggetto terzo nominato dal Ministero competente, che certifica annualmente la correttezza dei conti.
5. Per i finanziamenti a valere sul Programma Adrion (acronimo di Adriatico-Ionio), programma di cooperazione territoriale europea transnazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 7147 del 20 ottobre 2015, il relativo "Sistema di gestione e controllo" disciplina le modalità di svolgimento dei controlli di primo livello.

Art. 11
Controlli sulla qualità dei servizi

1. Ciascuna struttura regionale, per quanto di propria competenza, adotta strumenti idonei a valutare la qualità dei servizi erogati al fine di promuoverne il miglioramento e assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti.





TITOLO III

CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

Art. 12

Controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo

1. L'art. 6, comma 6 della L.r. n. 7/1997, disciplina una forma di controllo sostitutivo, da parte della Giunta regionale, a fronte di inerzia o ritardo ad adottare un atto da parte di un dirigente, che determini pregiudizi per l'interesse pubblico.
2. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti di Sezione, il controllo sostitutivo è demandato al Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18 c. 1 del DPGR n. 443/2015. Il direttore di Dipartimento fissa, in via preliminare, con apposita determinazione, un termine perentorio per l'adozione dell'atto. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessità dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse pubblico che motivano la necessità della sua adozione. Qualora l'inerzia permanga scaduto il termine assegnato, il direttore del Dipartimento adotta direttamente l'atto in sostituzione del dirigente ordinariamente competente.
3. Qualora l'atto sia di competenza di un dirigente di Servizio, l'esercizio del controllo sostitutivo spetta al dirigente sovra ordinato che procede conformemente a quanto previsto al comma 2.

Art. 13

Controllo di gestione

1. Il Controllo di Gestione verifica l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, il grado di economicità dei fattori produttivi al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. L'attività di coordinamento, monitoraggio e progettazione del controllo di gestione è assegnata al Dirigente della struttura preposta al controllo di gestione.
3. La struttura del controllo di gestione, provvede alla acquisizione, rilevazione, classificazione e attribuzione alle diverse unità organizzative della Giunta dei costi di gestione sostenuti in ciascun esercizio per il funzionamento della macchina regionale. Per tali attività il Controllo di Gestione si avvale anche della collaborazione delle strutture





preposte al Bilancio e Ragioneria, al Provveditorato ed Economato e al Demanio e Patrimonio. Il Controllo di Gestione si avvale, altresì, dell'attività di supporto assicurata dalla rete di referenti designati in ogni Dipartimento/Sezione con le modalità disciplinate dall'art. 4 del Regolamento regionale 10 ottobre 2003 n.15 recante "L.r. 16/11/2001 n° 28 art. 107 – Controllo interno e di Gestione – Adempimenti". Al Controllo di Gestione è consentito e garantito, in base all'art. 12 del Reg. reg. n. 15 del 2003, l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale e operativa generate e/o gestite da ciascuna Struttura.

Art. 14

Attività propedeutica al controllo di gestione

1. Il Dirigente della struttura preposta al controllo di gestione definisce annualmente gli obiettivi, gli ambiti e le modalità per lo sviluppo dell'attività di controllo di gestione. In particolare individua:
 - a. i profili e le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
 - b. le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - c. gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'attività di programmazione, implementazione e verifica del controllo di gestione sono definite nell'ambito dello SMiVaP.
3. L'attività di controllo di gestione può estendersi all'analisi dei profili gestionali e dei risultati prodotti dalle aziende, agenzie ed enti regionali nonché delle società in house, con specifico riferimento ai servizi e ai beni prodotti per la Regione.
4. La valutazione dei risultati gestionali conseguiti, con riferimento agli obiettivi attesi, si attua mediante l'attivazione del ciclo della performance, così come regolato nell'articolo 11 del presente regolamento, nonché dallo SMiVaP.
5. Il Dirigente preposto alla struttura del controllo di gestione, anche sulla base delle risultanze evidenziate dalle analisi prodotte, propone alla Giunta regionale ambiti e modalità per l'ottimizzazione delle programmazioni di acquisizioni di beni e servizi, delle risorse umane e strumentali assegnando alle competenti Strutture delle Direzioni di Dipartimento obiettivi definiti di controllo della spesa e della qualità.
6. Gli esiti del controllo di gestione, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, così come previsto dalle norme sulla trasparenza richiamate anche dallo SMiVaP, sono resi noti ai





portatori di interesse e, più in generale ai cittadini, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione nella Relazione sulla Performance Organizzativa.

7. Una verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi e dei costi di gestione sostenuti può essere predisposta in corso d'anno.
8. Le risultanze del controllo di gestione concorrono alla valutazione della performance organizzativa e individuale anche ai fini della gestione dei sistemi di valutazione del personale.

Art. 15 **Controllo Strategico**

1. Il controllo strategico è finalizzato a verificare il grado di attuazione delle scelte, degli indirizzi e delle direttive strategiche espresse dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e dai singoli Assessori.
2. Oggetto dell'attività del controllo strategico è l'analisi della congruenza tra gli obiettivi politici e i risultati conseguiti, con l'individuazione degli eventuali scostamenti, l'identificazione dei possibili fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi posti.
3. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
4. La funzione di supporto all'OIV nello svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e di coordinamento, progettazione e monitoraggio del controllo strategico è assegnata alla competenza della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta che si avvale del supporto operativo e tecnico delle Direzioni dei Dipartimenti competenti in relazione alle specifiche materie per l'attività di rendicontazione, misurazione e verifica dei risultati e degli impatti derivanti dall'attuazione degli obiettivi strategici.
5. L'esercizio del controllo strategico si fonda sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi triennali ed annuali assegnati dalla Giunta regionale ai Direttori di Dipartimento e alle figure apicali, ad essi equiparate. I direttori di Dipartimento e le figure apicali ad essi equiparate, per gli ambiti di rispettiva competenza, forniscono le informazioni e i dati non solo per consentire l'analisi e la valutazione dei risultati in termini di verifica dell'operato del management, ma anche, e soprattutto, per valutare le scelte pianificate e gli interventi programmati in un'ottica di rendicontazione sociale.
6. La predisposizione del bilancio sociale è disciplinata dalla Legge reg. 7 aprile 2014 n. 15 ss.mm.ii. e dal Reg. reg. 10 gennaio 2019 n. 1.





Art. 16

Attività propedeutica al controllo strategico

1. Gli obiettivi triennali e annuali assegnati alle strutture dirigenziali sono fissati nell'ambito dei provvedimenti sul ciclo della performance adottati dall'Organo politico.
2. Gli indicatori finanziari sono forniti dalla struttura competente per il Bilancio e la Ragioneria, mentre l'Ufficio statistico regionale rende disponibili dati e statistiche riguardanti il contesto territoriale. I direttori di Dipartimento, titolari di banche dati di interesse ai fini della lettura del contesto di riferimento e delle sue evoluzioni e modificazioni, forniscono tutti gli elementi informativi per la misurazione degli impatti prodotti dall'azione di governo regionale.
3. I tempi e le modalità di programmazione e implementazione vengono definite nell'ambito dello SMiVaP.
4. Ai fini del controllo strategico, l'OIV si avvale altresì, per la valutazione dello sviluppo e dell'attuazione degli indirizzi politici, delle rendicontazioni riferite agli altri documenti di programmazione generale e settoriale.
5. Gli esiti del controllo strategico, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, confluiscono nella Relazione sulla performance predisposta dall'OIV.

Art. 17

Ciclo della performance

1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico triennale, da aggiornarsi annualmente, "Obiettivi Strategici e assegnazione delle risorse" propedeutico all'adozione del Piano della Performance.
2. Le fasi del ciclo della performance sono definite in dettaglio dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMiVaP).

Art. 18

Controllo successivo di regolarità amministrativa di secondo livello





1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, che ha natura collaborativa, persegue le seguenti finalità:
 - a. verificare che l'attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità;
 - b. contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa può avere ad oggetto ogni tipo di atto, anche di natura contrattuale, adottato dai dirigenti.
3. Il controllo è esteso alle connesse procedure istruttorie ed è svolto con la modalità a campione.
4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è di competenza della Segreteria Generale della Giunta. Per il primo triennio di attività, in via sperimentale, il Segretario Generale della Giunta si avvale di un gruppo di lavoro interdirezionale, da lui coordinato e costituito da altri 4 componenti, scelti con deliberazione di Giunta regionale tra i Direttori di Dipartimento o soggetti equiparati, i dirigenti o i funzionari della Regione in possesso delle competenze ritenute necessarie, a seconda dei contenuti del Piano annuale dei controlli di cui all'art. 19.
5. Il Coordinatore e i componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 4 devono essere estranei alle procedure e agli atti da esaminare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
6. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato, con riferimento a ciascun atto o provvedimento oggetto di esame, verificando:
 - a. tracciabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;
 - b. conformità degli atti alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
 - c. adeguatezza della motivazione;
 - d. coerenza logica tra le varie parti dell'atto (preambolo, motivazione e dispositivo);
 - e. qualità formale della redazione degli atti, anche in termini chiarezza e comprensibilità per cittadini e utenti.
7. Il controllo di cui al presente articolo non si estende ai profili contabili-finanziari.

Art. 19

Articolazione del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. La procedura di controllo di cui all'art. 18, commi 1-7 è articolata nelle seguenti fasi:





A) Programmazione

Annualmente, entro il mese di gennaio, il Segretario Generale della Giunta propone alla Giunta regionale l'adozione del "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva".

Il Piano individua obbligatoriamente:

- le tipologie di atti o provvedimenti da sottoporre a controllo in corso d'anno;
- la modalità del campionamento
- la griglia di valutazione e la scheda di verifica, con cui si dettagliano e precisano gli ambiti di controllo definiti, alle lettere da a) ad e) del comma 6 dell'art. 18;
- periodo temporale della procedura di controllo che deve, comunque, concludersi entro l'anno.

B) Procedura

Per ogni atto esaminato è compilata una scheda di verifica, con l'indicazione dell'esito della stessa, sulla base dei parametri indicati nella griglia di valutazione.

Ogni scheda, dove sono registrati vizi, irregolarità e criticità eventualmente riscontrati, è trasmessa al dirigente della struttura a cui si riferisce l'atto esaminato, anche al fine dell'eventuale adozione di atti in sede di autotutela.

Nel corso delle attività di controllo potranno essere effettuate delle audizioni dei responsabili dei procedimenti per eventuali chiarimenti e per l'acquisizione di informazioni.

Le schede e gli esiti del controllo sono sottratti alle forme di accesso, in quanto atti aventi mero valore interno e finalizzati principalmente all'individuazione di misure di carattere organizzativo e procedurale, nonché ad elaborare direttive e raccomandazioni di cui alla successiva lett. C).

C) Relazione finale

Le risultanze della procedura di controllo annuale sono comunicate, mediante elaborazione di una relazione di sintesi, dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro al:

- Capo di Gabinetto della Presidenza, che, a sua volta, provvede a inoltrare la relazione ai componenti della Giunta regionale e del Coordinamento dei Dipartimenti;
- Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Capo di Gabinetto, in relazione agli esiti del controllo, può:





- proporre modifiche di carattere organizzativo e procedurale, anche in un'ottica di semplificazione, finalizzate ad assicurare un miglior presidio del rischio di non conformità dell'attività amministrativa;
- elaborare direttive e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, ai fini di miglioramento dell'attività istruttoria e di redazione formale degli atti nonché di omogeneizzazione delle prassi seguite dai vari settori amministrativi.

Art. 20

Gestione di rischi specifici

1. Al fine di migliorare l'efficacia del sistema dei controlli interni gli strumenti di prevenzione e gestione di rischi specifici, disciplinati da normative di settore, sono predisposti in conformità con le presenti Linee guida, evitando inutili duplicazioni e aggravamenti dell'attività dell'Ente.
2. Costituiscono strumenti di prevenzione e gestione di rischi specifici:
 - a. il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione;
 - b. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, comprensivo del Programma per la integrità e la trasparenza, di cui alla L.n. 190/2012.
3. La vigilanza e il controllo di primo livello sull'osservanza della disciplina e delle misure previste dagli strumenti di cui al comma 2 è demandato ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura amministrativa.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale effettua il monitoraggio e verifica l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano di cui alla lett. b), comprese quelle inerenti la trasparenza, applicando la modalità del campionamento. Il RPCT verifica altresì il grado di attuazione del Codice di comportamento regionale, segnalando gli esiti all'Ufficio per la disciplina.

Art. 21

Controllo sugli enti pubblici e privati controllati e partecipati dalla Regione

1. Alla Sezione "Raccordo al Sistema regionale", o alla Struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo della Regione, compete definire ed aggiornare il modello di controllo amministrativo da applicarsi alle diverse componenti il sistema delle partecipazioni regionali (società in house, altre società partecipate, enti ed aziende regionali, fondazioni regionali). La Sezione definisce le procedure per la raccolta dei dati e





delle informazioni necessarie a verificare che i vincoli normativi siano rispettati; a tal fine fornisce le specifiche di processo per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema informativo-informatico di gestione delle partecipate regionali che diviene lo strumento impiegato in via prioritaria per la raccolta dei dati inerenti le società in house.

2. Il controllo su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo regionale è esercitato in attuazione di specifiche deliberazioni della Giunta regionale che ne individuano le procedure e gli effetti.

Art. 22

Controlli ispettivi in materia sanitaria

1. La Regione, in attuazione della L.r. n. 38/1994, art. 39, lett. b), esercita attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti delle Aziende e Enti del SSR e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della G.r.
2. L'attività ispettiva di cui al comma 1 è disciplinata dal Reg. reg. n. 16 del 2017 e si configura come di secondo livello in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e controllo tra cui quella disciplinata al Titolo II delle presenti Linee guida.

TITOLO III

CONTROLLI DI TERZO LIVELLO

Art. 23

La funzione di monitoraggio dell'organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha tra i suoi compiti il monitoraggio del sistema complessivo dei controlli interni.
2. L'OIV annualmente presenta una relazione sullo stato del sistema dei controlli interni alla Giunta regionale.





3. La relazione di cui al punto 2, tiene conto delle relazioni o rendicontazioni annuali prodotte dai soggetti competenti per i controlli di secondo livello, che sono pertanto obbligati a trasmettere i propri atti anche all'OIV.
4. L'OIV può disporre l'acquisizione di ulteriori documenti, sia per quanto riguarda i controlli di primo livello che per quelli di secondo livello, al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli rispetto agli obiettivi prefissati, con eventuali proposte correttive all'organo politico.

Art. 24

Il collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori, istituito con L.r. 28 dicembre 2012, n. 45, è organo preposto alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.
2. Al fine di assicurare al Collegio la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, la Sezione "Bilancio e Ragioneria" è struttura di riferimento per le attività informative tra il Collegio dei Revisori e le strutture della Giunta.
3. La Sezione "Bilancio e Ragioneria" garantisce, per gli aspetti di competenza, il supporto tecnico necessario alla trasmissione della documentazione, dei provvedimenti, dei dati e di ogni informazione utile per assicurare la massima collaborazione con l'organo di controllo.
4. In particolare, la precitata Sezione fornisce supporto per gli interventi di rendicontazione nei confronti delle altre istituzioni di controllo e per l'attribuzione, alle diverse strutture regionali, delle decisioni e dei pareri del Collegio, in relazione alle rispettive competenze.

Art. 25

Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), istituito con D.G.R. n. 264 del 2002 (e ss.mm.ii. ai sensi delle D.G.R. nn. 716 del 2002 e 787 del 2003), in forza delle disposizioni di cui all'art. 12 della L.r. n. 13 del 2000 come modificata dall'art. 48 della L.r. n. 14 del 2001 e dalla l. r. n. 4 del 2007, è organo indipendente preposto a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento dell'Amministrazione regionale.
2. Il NVVIP Puglia esprime il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali (ad eccezione dei progetti di incentivazione agli investimenti





delle imprese manifatturiere e di servizi di importo superiore a euro 10 milioni, ai sensi della lett. b), comma 3, art. 1 L.r. n. 4 del 2007 così come modificata dalla L.r. n. 14 del 2015), attivati nel quadro del processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa eurocomunitaria, nazionale e regionale, all'esito di un'analisi di fattibilità economico-finanziaria dei progetti. In NVVIP assolve, altresì, a valutazioni ex ante, in itinere ed ex post al fine di migliorare la performance e valutare l'efficacia e la capacità di realizzazione degli obiettivi prefissati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Raccordo con le strutture del consiglio regionale

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta, per le strutture di competenza, in raccordo con la Segreteria generale della Presidenza, un atto di organizzazione del sistema dei controlli per le strutture del Consiglio regionale che individui forme di raccordo con il presente atto.

Art. 27

Relazione di fine legislatura del Presidente della Regione

1. In attuazione dell'art. 1 del D.lgs. n. 149/2011 e della L.r. n. 42/2018 la Regione redige la relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura, redatta dai direttori dei dipartimenti regionali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data della scadenza della legislatura.
3. La relazione, di cui al comma 1, è trasmessa, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati





finanziari in proprio possesso. La relazione di fine legislatura e il parere espresso dal Collegio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta regionale.

4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:
- a. sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b. eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
 - c. eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - d. situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
 - e. individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
 - f. stato di certificato del bilancio regionale.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA N.23
FACCIALE.

REGIONE PUGLIA
SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
IL DIRIGENTE
Avv. Silvia PIEMONTE

